

OGGETTO: REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH) E S.M.I.

Il nostro impegno è da sempre di stare a fianco dei nostri clienti fornendo loro il necessario supporto e suggerendo soluzioni appropriate allo svolgimento della loro attività.

La nostra azienda rispetta la normativa REACH (Registration Evaluation Authorisation and restriction of **C**hemicals, *Reg. CE 1907/2006 del 18/12/2006* e successive modifiche ed integrazioni), come produttore, importatore e utilizzatore a valle.

I prodotti da noi forniti, se impiegati nelle condizioni di uso per le quali sono stati concepiti e destinati all'industria conciaria, rispondono ai requisiti del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed adeguamenti.

- Tutte le sostanze presenti nei formulati da Voi acquistati, se non esplicitamente esenti dagli obblighi di registrazione conformemente agli Articoli 2 - 9 - 15 o 24 del Regolamento REACH, rispondono ai requisiti di registrazione secondo le modalità e le scadenze previste dalla suddetta normativa.
- Nella formulazione dei prodotti a Voi venduti non vengono usate sostanze "soggette ad autorizzazione" ai sensi dell'Allegato XIV del Regolamento REACH.
- Analogamente, non sono impiegate nei formulati di Vostro interesse le sostanze SVHC, indicate nella *Candidate List* aggiornata a tutt'oggi¹, in concentrazioni superiori allo 0,1%; qualora lo fossero, saranno espressamente riportate in sezione 3 e sezione 15 della Scheda Dati di Sicurezza. Tali schede di sicurezza verranno revisionate ed inviate ogni qualvolta siano apportate modifiche sostanziali alle stesse, come descritto dall'articolo 31 paragrafo 9 del Regolamento REACH.

Per Vostra rapida consultazione ed identificazione di sostanze soggette a regolamentazione, se presenti all'interno dei formulati in concentrazioni tali da dover per legge essere riportate nella Scheda Dati di Sicurezza del prodotto, rimandiamo:

- alla sezione 15 della Scheda che, quale documento ufficiale, riporta espressamente denominazione e specifiche disposizioni comunitarie;
- alla sezione 3 della Scheda, in cui sono indicati la natura degli ingredienti (comprensivo dei numeri identificativi delle sostanze), la loro concentrazione e l'eventuale pericolosità.

Con la presente informativa, desideriamo informare sui vari aspetti del quadro normativo REACH, che sono riassunti brevemente di seguito.

¹ http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

- **Registrazione delle sostanze / Schede di sicurezza dei prodotti**

Tutte le sostanze chimiche prodotte/importate nell' Unione Europea in *quantità maggiori di 1 Ton/anno* devono essere registrate all'agenzia europea ECHA (a partire dal 1° dicembre 2008 e salvo alcune esenzioni _ allegati IV e V e rispettive revisioni).

Per tutte le altre sostanze e oltre le date indicate, vale il principio no data, no market.

La nostra azienda si è attivata registrando le sostanze di pertinenza, verificano parallelamente la conformità dei nostri fornitori alla normativa REACH.

Tali informazioni vengono mantenute aggiornate e i nostri clienti saranno sempre informati sui futuri sviluppi.

Le schede informative in materia di sicurezza vengono aggiornate secondo la normativa (in particolare, Regolamento UE 2015/830; dal 2021, Regolamento UE 2020/878, tuttavia le schede valide secondo il Reg. 830 possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022).

- **Restrizioni / sostanze SVHC²**

Tutte le precedenti restrizioni (Dir 76/769/CE e successive modifiche e aggiornamenti) sono confluite nell'*allegato XVII* di REACH, in vigore dal 1° giugno 2009, che viene progressivamente aggiornato e di cui la nostra azienda tiene puntualmente conto.

Le prescrizioni relative alle sostanze SVHC, usate sia da sole o in miscele o articoli, riguardano:

- *fornitori di **articoli** contenenti sostanze SVHC* in quantità superiore allo 0,1% in peso: devono fornire ai propri clienti sufficienti informazioni per assicurare loro un uso sicuro;
- *fornitori di **miscele** ("preparati") non classificate pericolose ma contenenti sostanze SVHC in concentrazione superiore allo 0,1%* (in peso per singola sostanza) per i composti non gassosi (e allo 0,2% per quelli gassosi): su richiesta, devono fornire ai propri clienti la scheda di sicurezza della miscela;
- *fornitori di **sostanze incluse nella Candidate List**:* devono fornire ai propri clienti la scheda di sicurezza.

² Vedere nota 1 alla pagina precedente



Le sostanze della Candidate list sono caratterizzate da *elevata pericolosità* (CMR, PBT, vP-vB): come già detto sopra, l'eventuale presenza di SVHC nei prodotti forniti, in concentrazione superiore allo 0.1 %, è sempre segnalata nella scheda di sicurezza.

Al punto 15 delle schede, in particolare, viene esplicitamente segnalata l'eventuale presenza di sostanze soggette a restrizioni o in candidate list.

La nostra azienda, comunque, non aggiunge intenzionalmente tali sostanze estremamente preoccupanti ai suoi prodotti; in ogni caso, se una nuova sostanza viene inclusa nella candidate list, la nostra azienda provvede, in breve tempo, ad aggiornare le schede di sicurezza dei prodotti che eventualmente la contengono e ad inviarle ai clienti che li ritirano.

Pertanto, qualora venissimo a conoscenza della eventuale presenza delle sostanze sopra riportate, a seguito di controlli analitici o di dichiarazioni da parte dei nostri fornitori di materie prime, sarà nostra premura darne immediata comunicazione, in modo da poter valutare in maniera tempestiva, la possibile alternativa compatibile.

Analogamente, sarà nostra cura la sostituzione di eventuali materie prime che non dovessero essere più disponibili sul mercato con altre conformi, in modo da poter continuare a realizzare i nostri formulati nel segno della continuità di fornitura.

- **Usi identificati / scenari di esposizione**

Le nostre schede di sicurezza delle sostanze e miscele pericolose vengono adeguate tenendo conto dei dati relativi agli scenari di esposizione. Lo scambio di informazioni sugli usi identificati continua al fine di giungere alla migliore definizione possibile degli usi delle sostanze commercializzate.

A disposizione per qualsiasi approfondimento e precisazione, porgiamo cordiali saluti ed auguriamo buon lavoro.

DERMACOLOR SRL

DERMACOLOR S.p.A.
Viale dell'Industria Ang. Via del Frassino
56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)
C.F. e P.IVA 0069723 050 6
Cap. Soe. Int. vers. € 26.000,00

